



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI



Studio di massima del territorio dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei interessato dall'istituzione del Parco Naturale Nazionale degli Iblei

Sommario

01. Introduzione	1
02. Documentazione tecnica analizzata	5
03. Analisi di massima della proposta di Parco in relazione al territorio	8
04. Conclusioni	17

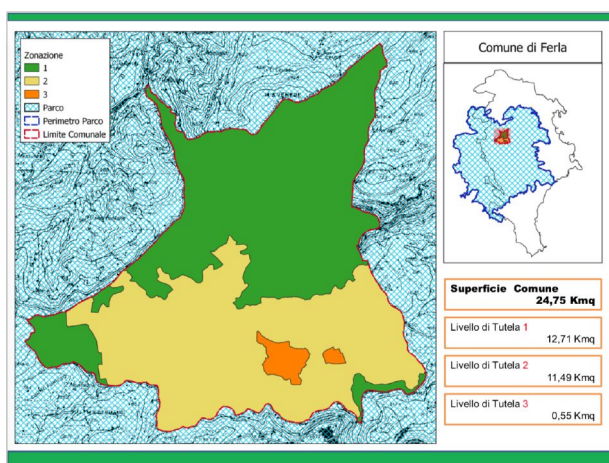
01. Introduzione

Il presente lavoro è stato redatto su incarico dell'**Unione dei Comuni della Valle degli Iblei** (di seguito Unione dei Comuni) ed è finalizzato allo studio di massima del territorio dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini B., Cassaro, Ferla, Palazzolo A., Sortino e Solarino che rientrano all'interno di un'area più vasta interessata dalle procedure di istituzione del Parco Naturale degli Iblei.

A livello informativo, oltre agli incontri istituzionali avuti presso l'ARTA ed a livello locale, i Comuni dell'Unione hanno ricevuto ad oggi esclusivamente la documentazione tecnica, trasmessa il 05.02.2020 con nota prot. 35 del Settore IV del Libero Consorzio Comunale di Siracusa a seguito dell'incontro avuto il 31.01.2020 sempre presso il Libero Consorzio;

la documentazione di cui sopra consiste specificatamente nei seguenti file:

- > confine del parco (dato vettoriale in formato shp: confine parco.shp)
- > confine del parco dell'ex Prov. di SR (dato vettoriale in formato shp: confine parco provsr.shp)
- > zonizzazione del parco (dato vettoriale in formato shp: Parco_Zonazione.shp)
- > zonizzazione per comune (dato vettoriale in formato shp: zonazione per comune.shp)
- > l'immagine in formato pdf dei dati cartografici di cui sopra per singolo comune



Nell'immagine a fianco, a titolo esemplificativo, la cartografia in pdf trasmessa dal Libero Consorzio dei Comuni (Ferla nell'esempio), con l'incidenza dei livelli di tutela per il singolo territorio comunale.

La procedura di istituzione di un'area protetta, così come la strutturazione di un qualsiasi strumento di pianificazione territoriale e paesaggistica, si basa su un'approfondita analisi del contesto territoriale (geologico, faunistico e vegetazionale, antropico, economico-sociale, storico, delle vulnerabilità, etc.) che, da quanto rilevato, non risulta essere stata effettuata e comunque trasmessa ai Comuni.

Dalla ricerca sui siti istituzionali dei Liberi Consorzi Comunali di Siracusa, Ragusa e Catania non si ha altresì evidenza di studi specialistici realizzati e finalizzati all'istituzione del Parco Naturale degli Iblei.

Solo su richiesta del Sindaco di Buccheri, il 13.12.2019, è stata inoltre trasmessa informalmente dal Settore V del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la tavola con la proposta di perimetrazione elaborata dal tavolo tecnico interprovinciale RG_SR_CT e la proposta dei livelli di tutela, così come inviati all'ARTA, corredata da una bozza di regolamento con le integrazioni (segnate in rosso) che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha ritenuto di apportare.

Dalla documentazione analizzata di cui sopra, si evince una procedura in essere che di fatto è costituita da due fattori:

- > una proposta di perimetrazione di massima che interessa l'entroterra degli Iblei
- > una proposta di zonizzazione che si articola su 3 macro livelli

Ciò premesso, e sulla base di questi pochi elementi in possesso, l'Unione dei Comuni, ha

quindi affidato l'incarico specialistico per la redazione del presente studio di massima, al fine di verificare la coerenza geografica in ambiente GIS dei dati sopra elencati, ma soprattutto di metterli in relazione anche con altri dati territoriali relativi alla Sicilia sud orientale ottenuti da repository ufficiali e opendata, insieme a quelli di tipo economico inerenti la presenza di aziende agricole-zootecniche e artigianali, in modo da:

- > verificare e comunque cercare di comprendere la metodologia di analisi, o la ratio che ha determinato l'ipotesi di perimetrazione e zonizzazione trasmessa e non giustificata tecnicamente;
- > verificare l'impatto che la perimetrazione proposta potrebbe avere sul sistema economico e sociale dei COMUNI in modo da restituire un quadro conoscitivo del territorio di ogni singolo comune e nel suo più vasto insieme, quanto più dettagliato possibile.

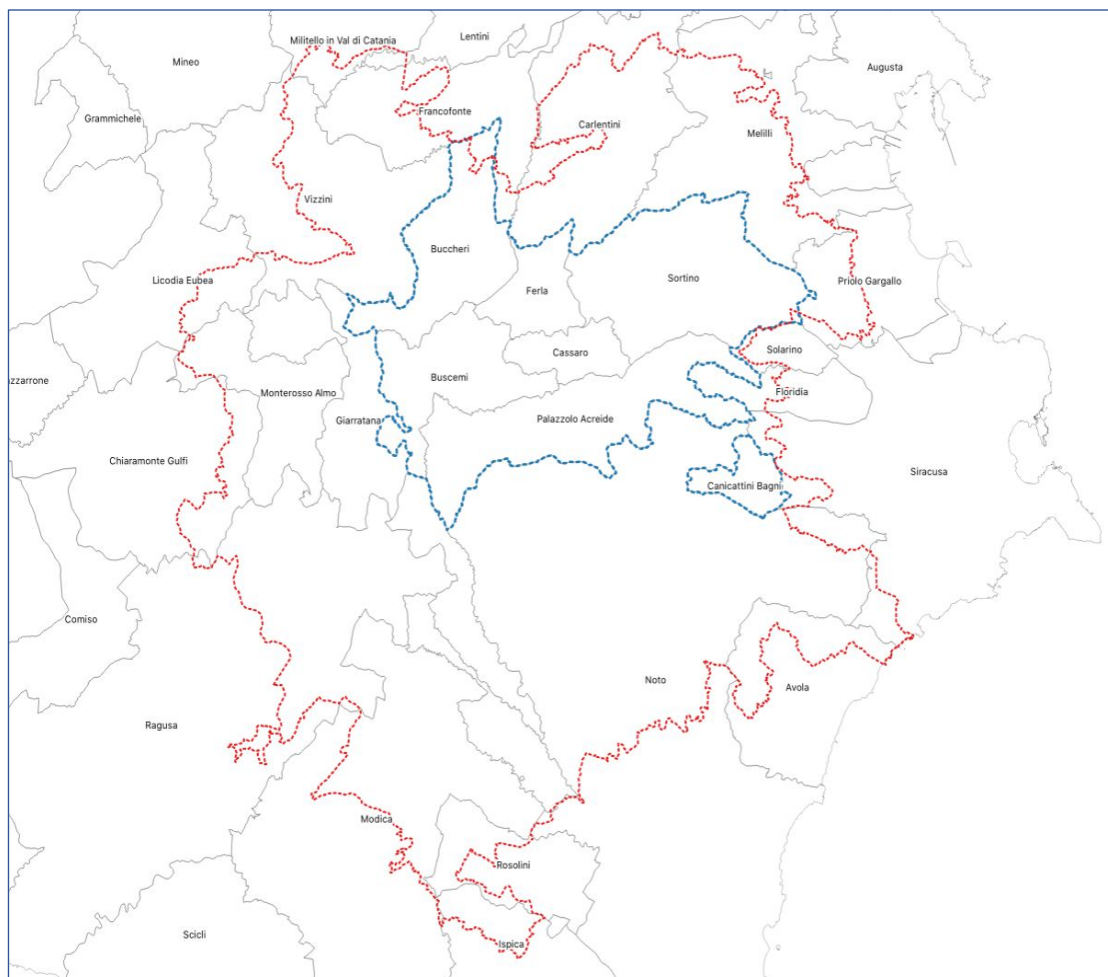
Infatti, l'istituzione del Parco Nazionale su questo territorio potrebbe comportare:

- la realizzazione di uno strumento straordinario e importante per lo sviluppo del territorio, basato sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesistico dei Comuni interessati, così come dei rispettivi territori adiacenti e contigui, ai sensi della L. 394/91 che rappresenta lo strumento normativo che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
- la precisa individuazione del sistema naturalistico ibleo, cartografato di massima nei vari strumenti normativi, a stretto contatto con il sistema antropico che rappresenta comunque un contesto di grande qualità.

Tuttavia, per gli elementi ad oggi forniti e per come è stato strutturato, sia in termini di perimetro che di zonizzazione, l'istituzione del Parco comporterebbe:

- un ulteriore momento di appesantimento normativo e burocratico;
- la compromissione immediata delle attività delle imprese agricole e zootecniche, soprattutto nella fase di avvio delle norme di salvaguardia nelle more dell'istituzione dell'Ente Parco, che di fatto comporterebbe un altro importante vincolo;
- la difficoltà di istituire l'Ente Parco con una idonea struttura tecnica in grado di assolvere alle relative funzioni per una così vasta area geografica;

Tutto questo costituirebbe pertanto l'ennesimo atto di marginalizzazione di un territorio interno con infrastrutture obsolete e dismesse, frutto di politiche sovraordinate concentrate in prevalenza sulle aree urbane e costiere, distratte rispetto alle dinamiche che hanno portato all'abbandono di quell'entroterra un tempo produttivo (campagna e comunità montane) tanto da generare un progressivo dissesto della vita economica e sociale, nonché progressive problematiche di tipo idrogeologico.



Territorio dell'Unione dei comuni Valle degli Iblei (blu) in relazione al limite territoriale del parco (rosso)

02. Documentazione tecnica analizzata

Con nota 318/Gab. del 20.01.2020 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Commissario Straordinario ha dato seguito alla Comunicazione prot. 5237 del 18.12.2019 dell'Assessore Reg.le dell'ARTA, con la quale gli Enti Locali interessati nell'iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei ai sensi della L. 394/91, sono invitati ad esprimersi con propri atti deliberativi per l'avvio del tavolo di una nuova e propositiva fase di concertazione finalizzata ad una più dettagliata definizione delle zone di tutela.

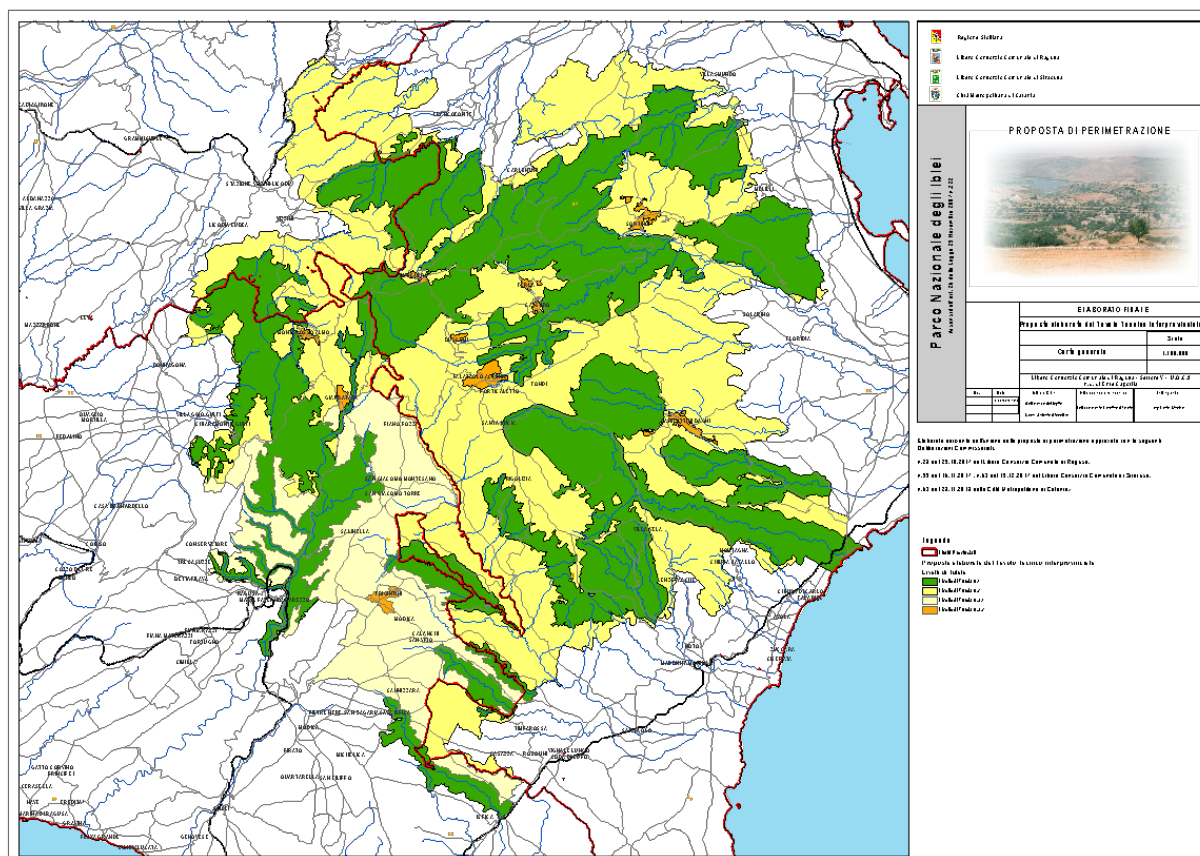
Come espresso in premessa, tra la documentazione a supporto della concertazione (e solo informalmente trasmessa) non risulta presente lo studio e/o le analisi che hanno portato alla definizione della perimetrazione e dei Livelli di Tutela.

Infatti, la documentazione è costituita da una bozza di proposta di Regolamento generale preceduta da due Elaborati datati Dicembre 2018 di "Proposta di perimetrazione", a firma del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore V – UOC 2 n.q. di Ente Capofila del "Tavolo tecnico interprovinciale" e da cui si evince che il lavoro è frutto dell'unione delle proposte di perimetrazione approvate con le seguenti Deliberazioni Commissariali:

- > n.28 del 25.10.2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (non reperibile nel sito istituzionale);
- > n.59 del 16.11.2017 e n.63 del 19.12.2017 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa (non reperibili nel sito istituzionale);
- > n.63 del 28.11.2018 della Città Metropolitana di Catania.

La documentazione presa in carico ed analizzata nel suo complesso è specificatamente:

- 1) la documentazione cartografica di tipo vettoriale e georeferenziata in formato Shapefile è costituita dalla **mera PERIMETRAZIONE** e dalla relativa zonizzazione articolata in **LIVELLI DI TUTELA** dei quali **NON RISULTA** presente la suddivisione del Livello di tutela 3 nei sottolivelli 3.1 e 3.2 (presenti invece nella carta generale in pdf di cui al punto 2) [\[ALL_1\]](#)
- 2) la **CARTA GENERALE in scala 1:100.000** in formato PDF (trasmessa informalmente) con in primo piano i Limiti provinciali e la Perimetrazione del Parco articolata su i 3 Livelli di tutela proposti (di cui il 3° declinato in due sub-livelli nella sola parte dell'ex Prov. di Ragusa, per i quali non si ha alcuna evidenza sui criteri di valutazione adottati) [\[ALL_2\]](#)



[ALL_2] Documento cartografico “CARTA GENERALE in scala 1:100.000” informalmente trasmesso in formato pdf

- 3) Il documento che riporta lo **SCHEMA LIVELLI DI TUTELA PROPOSTI** che è costituito da una tabella che associa la “tipologia” delle aree individuate, alla Classificazione di cui all’art.12 della L.394/91 con la Classificazione dei 4 Livelli di tutela proposti dal tavolo tecnico [ALL_3]

Tipologia	Classificazione ex. Art. 12, comma 2, della Legge 06.12.1991, n.394 Legge		Classificazione del tavolo tecnico	
Zone SIC - ZPS - Rete Natura 2000 Altre aree di elevato interesse naturalistico-ambientale	Let. a)	Riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità	1	Aree ad elevata naturalità
Aree ricadenti nel Demanio Aziende Forestali	Let. b)	Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.		
Altre zone interessate da boschi e foreste				
Fasce di rispetto della Aree di cui alla Lett. a)				
Fascia di protezione delle aree di cui alla lettere b)	Let. c)	Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso.-	2	Aree a vocazione prevalentemente rurale
Aree a prevalente caratteri rurali tradizionali se in presenza di apprezzabili elementi paesaggistico-naturalistici				
Rimanenti porzioni del territorio del parco	Let. d)	Aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.	3.1	Aree a vocazione rurale interessate dalla presenza di elementi antropici insediativi
			3.2	Centri urbani

[ALL_2] Documento denominato “SCHEMA LIVELLI DI TUTELA PROPOSTI” informalmente trasmesso in formato pdf

4) BOZZA della proposta di Regolamento generale composta da 9 articoli [ALL_4]

BOZZA

Proposta di regolamentazione Parco Nazionale degli Iblei

in rosso le modifiche elaborate sulla base del testo fornito da ARTA confrontato con misure di salvaguardia (All. D) parte integrante della Deliberazione Consiglio Provinciale Regusa n. 9/2011)

Art. 3. Divieti generali

Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale degli Iblei:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni **estraneo e/o esotiche, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale**;

d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche ad eccezione di quelle autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco;

e1) l'attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;

e2) la modificazione del regime delle acque

f) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 7 e al comma 1, lettera b) dell'art. 8;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g1) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g2) l'uso dei fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli

h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di publico trasporto; o privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;

m) la distruzione dei muretti a secco esistenti, caratteristici dell'area iblea; la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle delle popolazioni.

Art. 6. Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:
a) i nuovi strumenti urbanistici o quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
c) le opere di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a);
h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze **naturalistiche** e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
d) i piani forestali;
e) i piani di miglioramento fondiario;
f) i nuovi **allevamenti zootecnici che dovranno essere condotti rispettando il benessere degli animali. Inceniti potranno essere previsti nel piano del parco per l'allevamento delle razze autoctone dell'area iblea (vacca modicana, asino ragusano, pecora comisana, cavallo ibleo, ecc...)**

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, 4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnate da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorso novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assetto forestale; e' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione su siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco;
d) **le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile.**

2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, purché la valutazione d'incidenza verifichi l'assenza di incidenza significativa sugli habitat e sulle specie tutelate, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di **ampliamento dei fabbricati rurali esistenti. Tali ampliamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano territoriale paesaggistico vigente nel territorio interessato, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo. L'ampliamento non può superare il 10%.** Per

Art. 6. Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:
a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
c) le opere di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a);
h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze **naturalistiche** e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
d) i piani forestali;
e) i piani di miglioramento fondiario;
f) i nuovi **allevamenti zootecnici che dovranno essere condotti rispettando il benessere degli animali. Inceniti potranno essere previsti nel piano del parco per l'allevamento delle razze autoctone dell'area iblea (vacca modicana, asino ragusano, pecora comisana, cavallo ibleo, ecc...)**

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, 4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnate da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorso novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assetto forestale; e' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione su siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco;
d) **le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile.**

2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, purché la valutazione d'incidenza verifichi l'assenza di incidenza significativa sugli habitat e sulle specie tutelate, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di **ampliamento dei fabbricati rurali esistenti. Tali ampliamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano territoriale paesaggistico vigente nel territorio interessato, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo. L'ampliamento non può superare il 10%.** Per

la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.

Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti a autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica; i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per **l'uso delle fonti di energia rinnovabile**. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco;
c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco;
e) la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e nel rispetto di quanto previsto nel PRG e nel Piano Paesaggistico vigente nell'area interessata; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora prodotto all'avvio dei lavori.

Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3

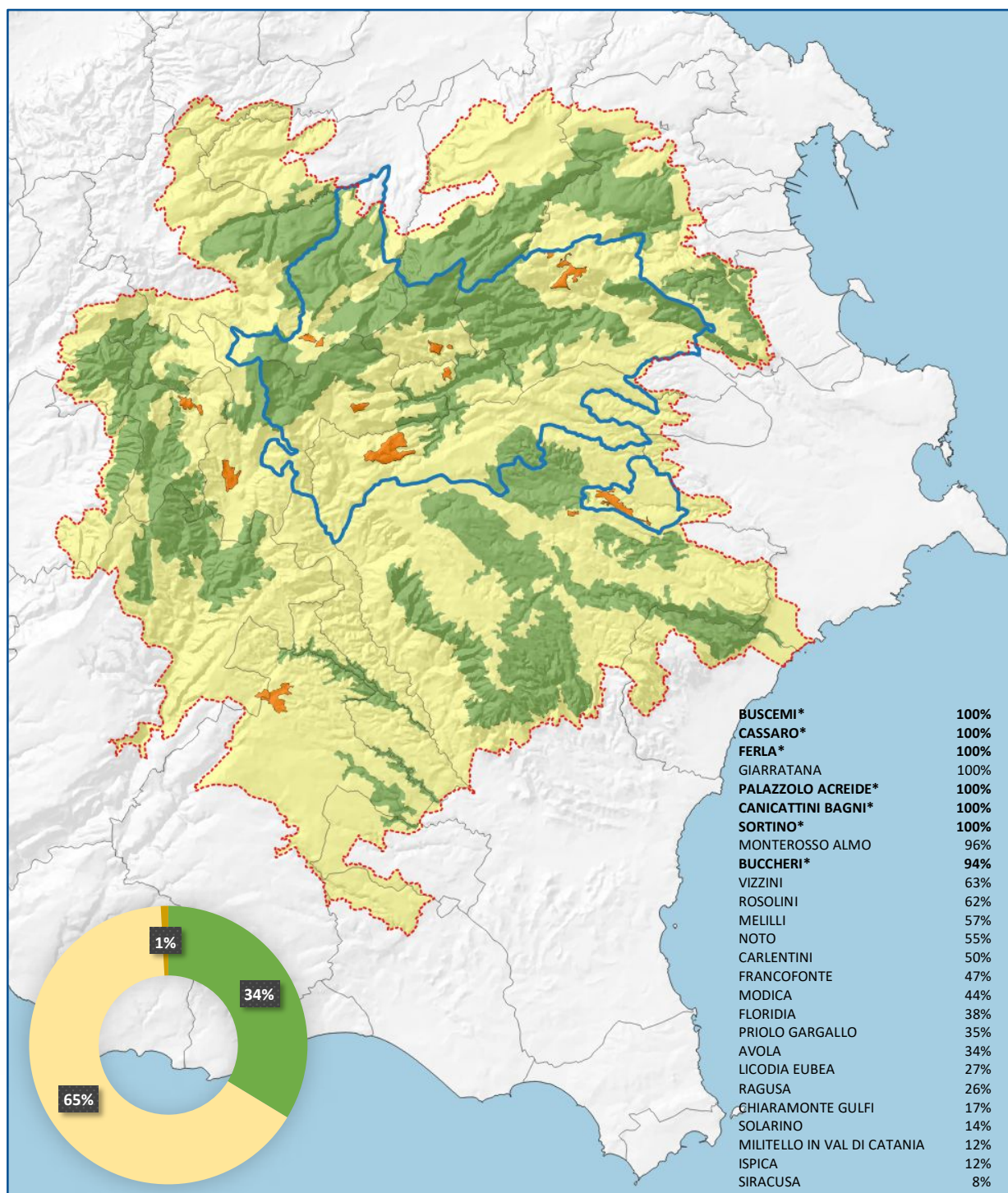
Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. In particolare:
- **zona 3.1 - Aree a vocazione rurale interessate dalla presenza di elementi antropici insediativi:** valgono le previsioni dei Piani Regolatori Generali del Comune interessato nonché le previsioni di cui ai Piani paesaggistici adottati;
- **zona 3.2 - Centri urbani:** valgono le previsioni dei vigenti Piani Regolatori Generali dei singoli Comuni.

2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.

3. L'Ente Parco e la Regione Sicila elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 dicembre 1991, n. 384, e successive modifiche e integrazioni.

03. Analisi di massima della proposta di Parco in relazione al territorio

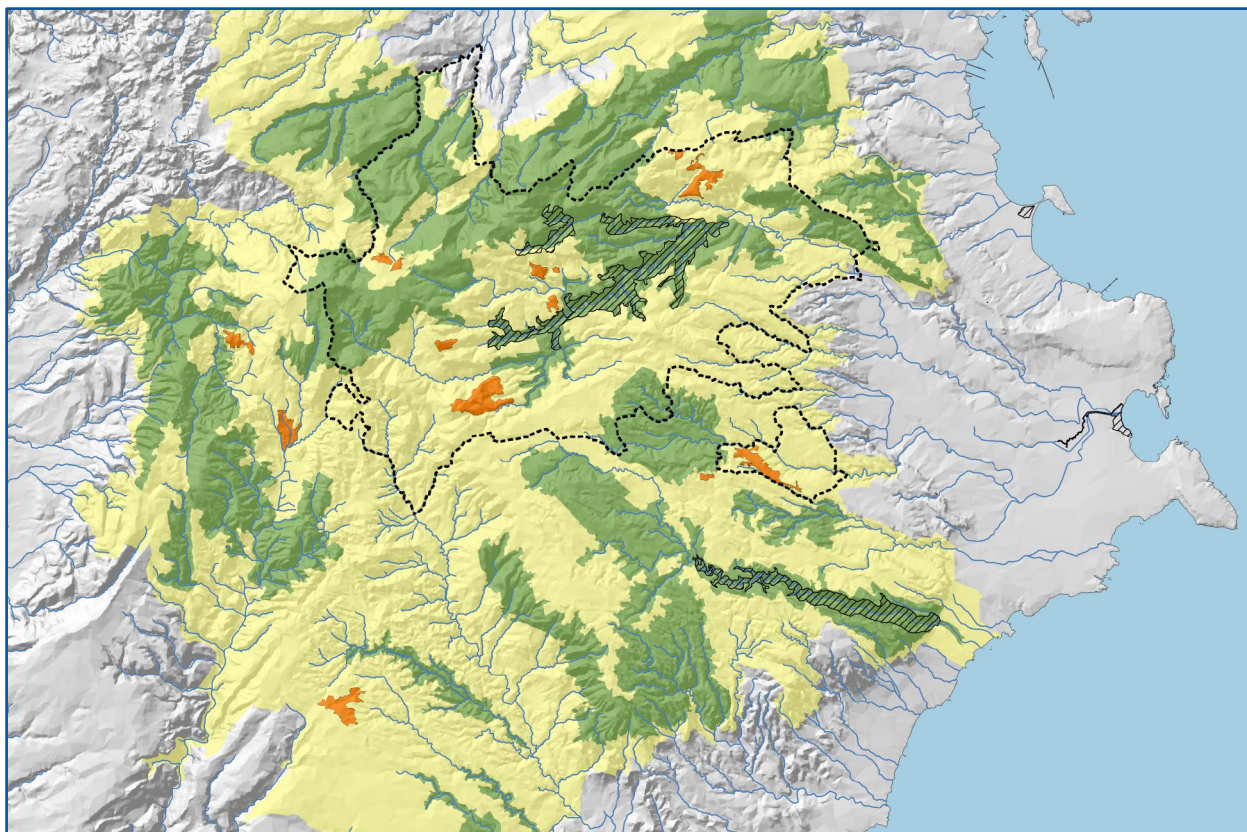
La proposta di perimetrazione del **Parco Nazionale degli Iblei**, per come è stata trasmessa, ha un'estensione di **144.583,3 Ha**, collocandosi così al **4° posto tra i più grandi parchi nazionali** (tutti prevalentemente montuosi) dopo il Parco del massiccio del Pollino con 192.565 Ha, il Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni con 181.048 Ha e il Parco del Gran Sasso con 148.935 Ha; in questa configurazione **interessa in parte o totalmente 26 Comuni** nelle Province di SR, RG e CT:



Elaborazione cartografica 1: dati vettoriali su base DTM ed il territorio dell'Unione dei Comuni in relazione alla proposta di Parco

Il territorio dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei (*nel precedente elenco escludendo Solarino) ha un'estensione totale di **347.400 Ha (347,4 Km²)**, rappresentando nell'ipotesi di Parco proposta l'area più interna degli iblei costituendo il 26% della superficie totale.

In questa ipotesi di perimetrazione e zonizzazione le aree interessate dal **Livello di tutela 1** per il solo territorio dell'**Unione dei Comuni Valle degli Iblei** incidono per il **40% del totale** dell'intera area di Parco.



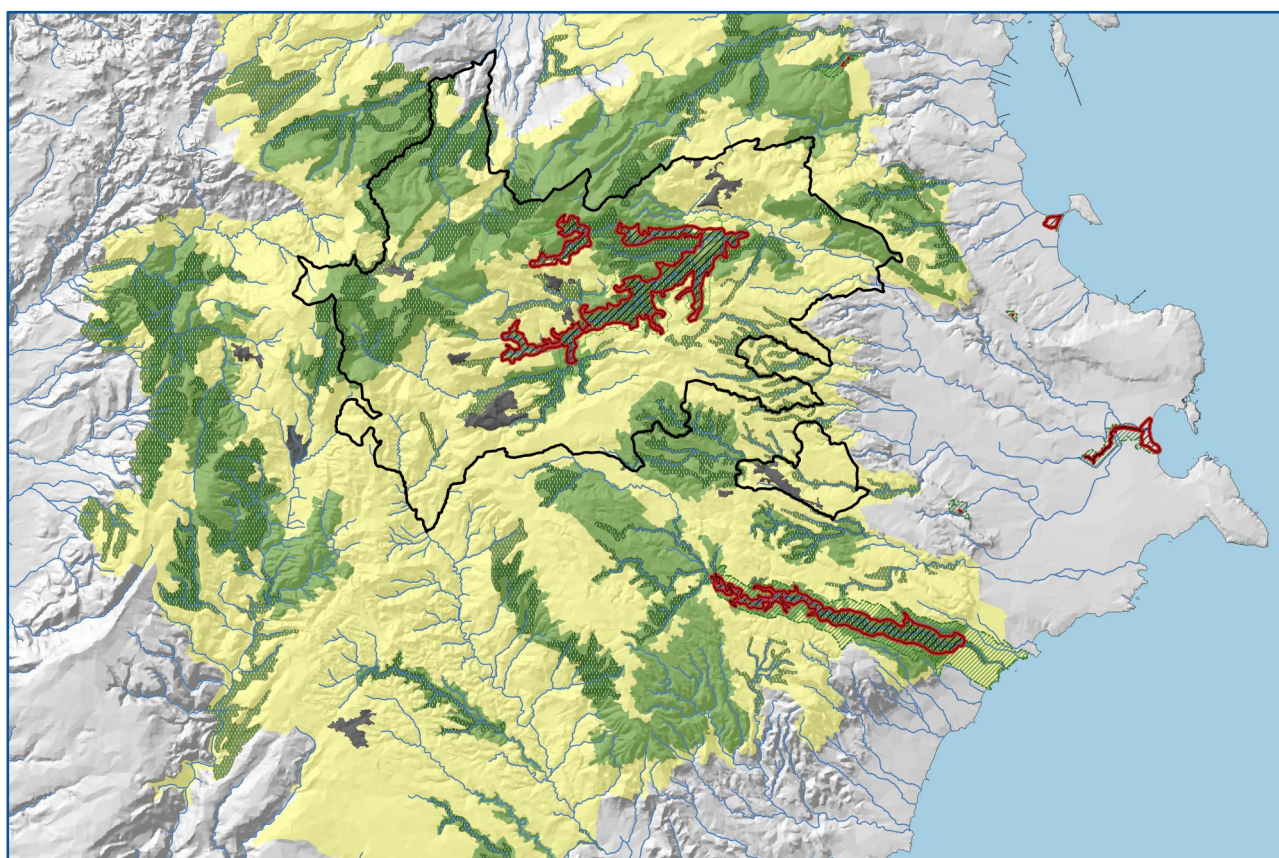
Elaborazione cartografica 2: dati vettoriali su base DTM + idrografia, con in evidenza il territorio dell'Unione dei Comuni in relazione alla perimetrazione ed ai Livelli di tutela proposti e le attuali Zone A di Riserva Naturale Reg.le istituite

Dalla documentazione tecnica (informalmente trasmessa) prodotta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore V – UOC 2 n.q. di Ente Capofila del “Tavolo tecnico interprovinciale”, si evince che:

- I. le **porzioni di territorio da sottoporre al LIVELLO DI TUTELA 1 proposto** quali “Aree ad elevata naturalità” investono aree diverse ed eterogenee sia per classificazione di livello di tutela naturalistica ed ambientale (area A di Riserva Naturale, area B1 e B2 di Pre-Riserva, aree SIC comprensive di terreni produttivi), che per uso del suolo e presenza di imprese agricole e zootecniche (evidentemente non rilevate in sede di analisi e di proposta), omogeneizzate tutte sotto un unico ed indistinto livello di tutela;

a tal proposito con il presente studio di massima è stato realizzato il confronto fra:

- > le attuali Aree “A” delle Riserve Naturali Regionali già istituite che, nella fattispecie rappresentano la **tipologia più simile alle aree da sottoporre al Livello di Tutela 1**
- > i livelli di classificazione della Corine Land Cover, mettendo in evidenza quelli che coprono le attuali Aree A di Riserva Naturali Regionali (limitatamente alla perimetrazione proposta ma che sarebbe opportuno estendere all’intero territorio per le connessioni ecologiche e la verifica della perimentrazione); è il caso di sottolineare che la CLC è un progetto di livello europeo nato specificamente per il rilevamento ed il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio comunitario, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale e pertanto il più calzante studio di massima per affrontare un’analisi più specifica:



Elaborazione cartografica 3: dati vettoriali su base DTM + idrografia, con in evidenza il territorio dell’Unione dei Comuni in relazione ai Livelli di tutela 1 proposti (verde chiaro), le attuali Zone A di Riserva Naturale Reg.le (in rosso) ed i Livelli di CLC corrispondenti (verde scuro); elaborazione realizzata solo all’interno della perimetrazione proposta.



Zone “A” delle già istituite Riserve Naturali Regionali



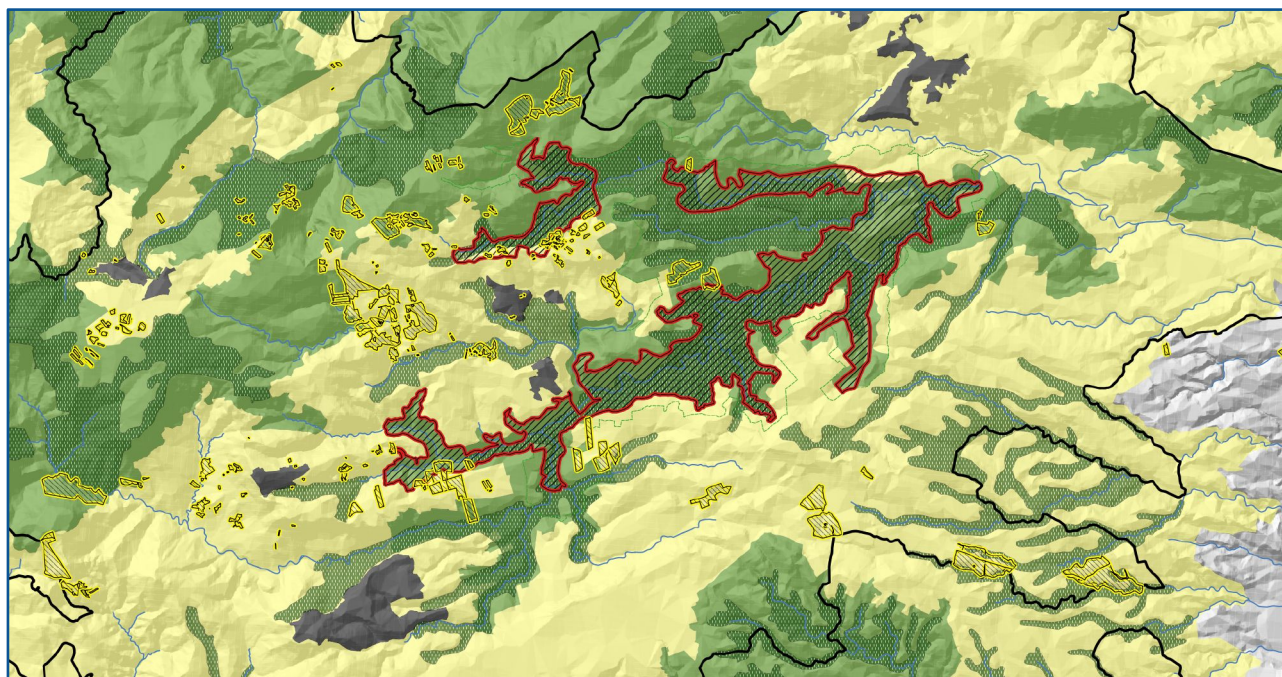
Livelli corrispondenti CLC Corine Land Cover alle zone A di Riserva Naturale

- 3111 - Boschi a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi
- 3112 - Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)
- 3113 - Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile (acero-frassino, carino nero-orniello)
- 3131 - Boschi misti a prevalenza di latifoglie
- 3231 - Macchia alta
- 3121 - Boschi a prevalenza di pini mediterranei (pino domestico, pino marittimo) e cipressete

> **la localizzazione indicativa delle imprese agricole e zootecniche**, individuate attraverso:

- la segnalazione diretta da parte delle aziende con la trasmissione dei riferimenti catastali (a seguito di avviso pubblico dei Comuni con mappatura indicativa realizzati in un brevissimo lasso di tempo a ridosso dell'emergenza da covid-19), che ha permesso di individuare e contestualizzare le stesse all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni:

Aziende Agricole	12
Aziende Zootecniche	4
Aziende Agricole-Zootecniche	14
Aziende Artigiane	6
Totale Aziende censite	36
Totale superficie aziende	820 Ha
Superficie media per azienda	23 Ha



Elaborazione cartografica 4: dati vettoriali su base DTM + idrografia, con in evidenza parte del territorio dell'Unione dei Comuni e le particelle catastali segnalate dalle imprese produttive (agricole e zootecniche in risposta agli avvisi dei Comuni) in relazione ai Livelli di tutela 1 proposti (verde chiaro,) le attuali Zone A di Riserva Naturale Reg.le (in rosso) ed i Livelli di CLC corrispondenti (verde scuro)



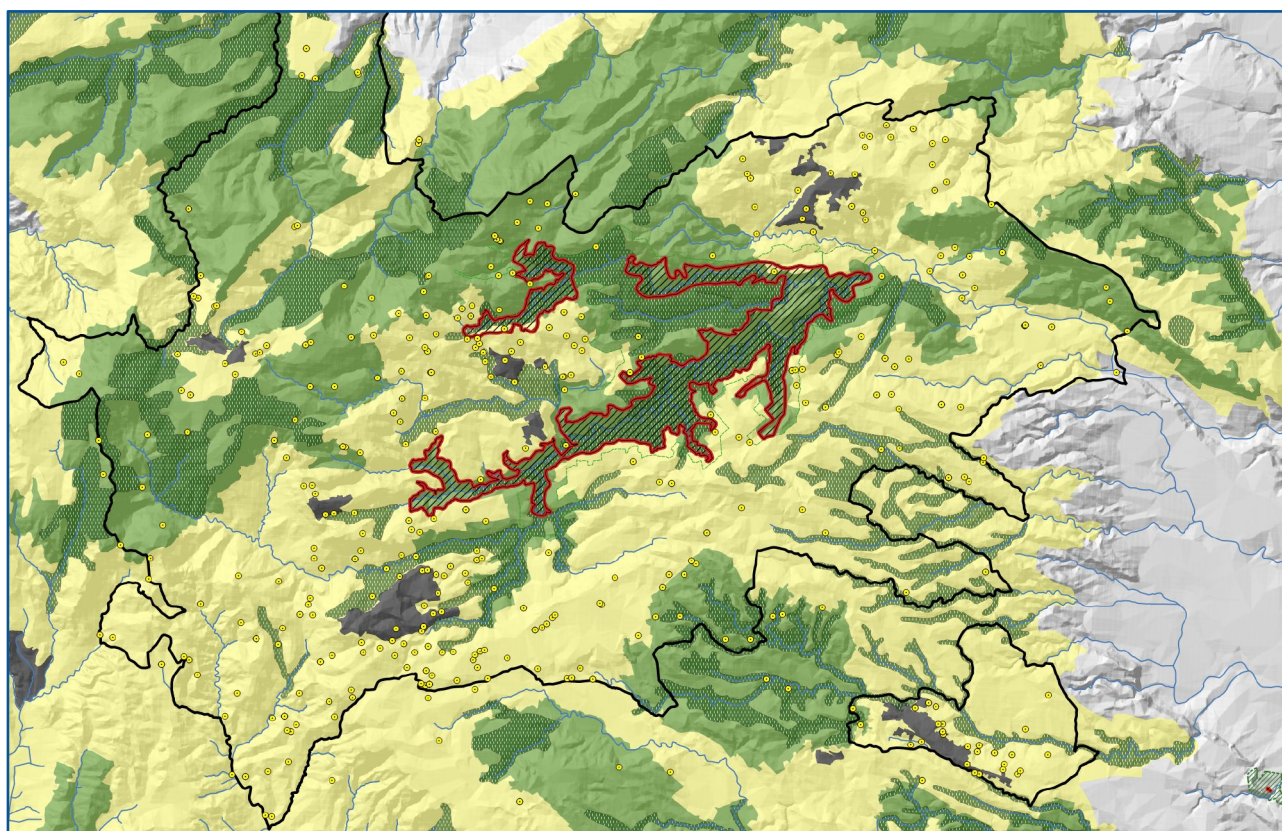
Particelle aziendali mappate in aree con proposta di Livello di Tutela 1



Particelle aziendali mappate in aree con proposta di Livello di Tutela 2

- i dati forniti dall'Azienda Sanitaria Provinciale relativi alle sole Aziende zootecniche (non contemplate quindi le imprese agricole) con sede legale nel territorio dei Comuni dell'Unione, dai quali si evince la mera localizzazione puntuale (quindi non areale):

Aziende zootecniche – Asini	9
Aziende zootecniche – Bovini	270
Aziende zootecniche – Bufalini	1
Aziende zootecniche – Caprini	23
Aziende zootecniche – Cavalli	144
Aziende zootecniche – Ovini	73
Aziende zootecniche – Suini	40
Totale Aziende zootecniche	560
Totale superficie aziende stimata	12.712 ha



Elaborazione cartografica 5: dati vettoriali su base DTM + idrografia, con in evidenza la parte del territorio dell'Unione dei Comuni e la localizzazione puntuale delle sole imprese zootecniche del territorio interessato segnalate dall'ASP di Siracusa in relazione ai Livelli di tutela 1 proposti (verde chiara) con le attuali Zone A di Riserva Naturale Reg.le (in rosso) ed i Livelli di CLC corrispondenti (verde scuro)



Localizzazione puntuale aziende zootecniche da ASP in aree con proposta di Livello di Tutela 1



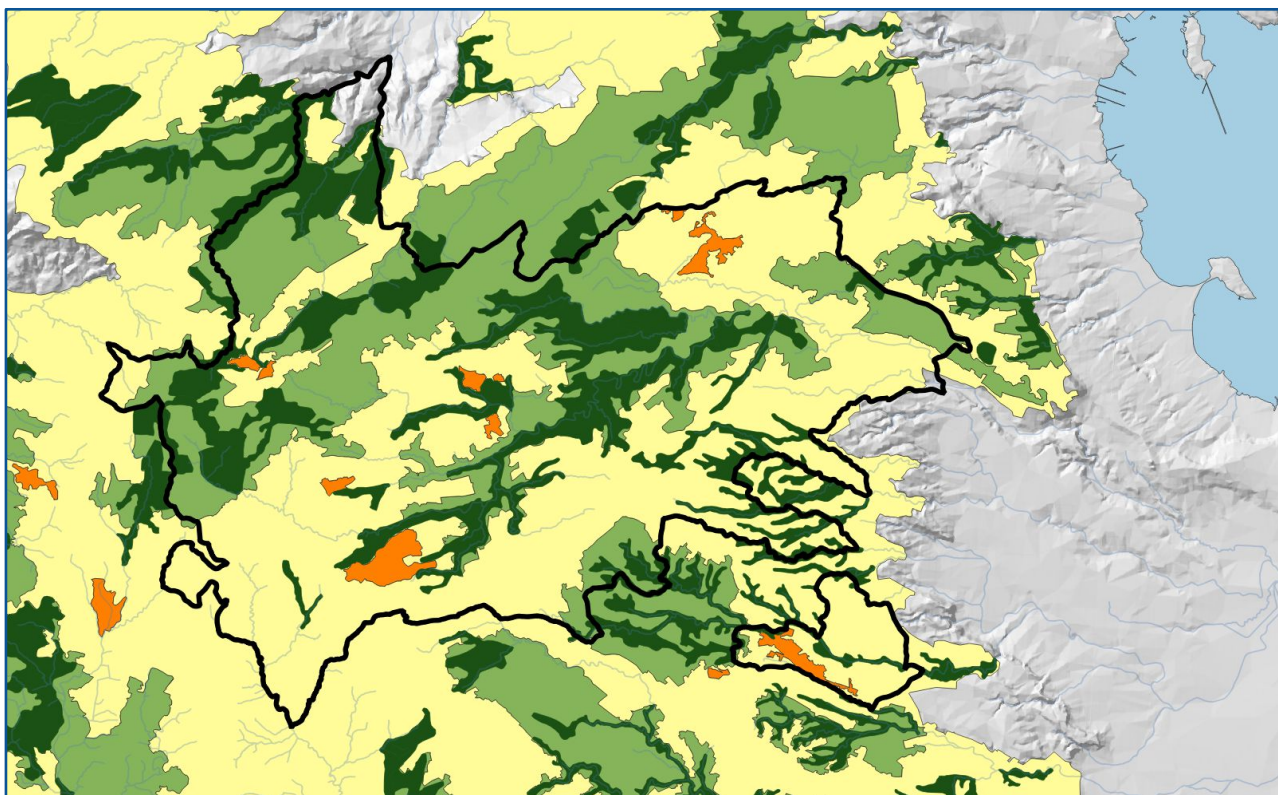
Localizzazione puntuale aziende zootecniche da ASP in aree con proposta di Livello di Tutela 2

Da una stima approssimata l'estensione totale delle aziende (agricole, zootecniche e artigiane) potrebbe raggiungere i **14.000 ha**, pari al **40% della superficie complessiva** dell'Unione dei Comuni: un dato decisamente importante che mette in risalto il ruolo di questo comparto in relazione all'economia dell'intera area interessata dall'istituzione del Parco, ma più in generale di tutto l'entroterra ibleo.

Dalla complessiva localizzazione si evince ovviamente che, le aziende in linea di massima non insistono in tutte quelle particolari aree ad alta valenza ambientale che caratterizzano le aree tutelate delle Riserve Naturali Orientate di livello Regionale così come il cuore dei Siti Natura 2000 (SIC, ZPS e corridoi ecologici).

L'analisi di massima effettuata sui dati disponibili ha evidenziato quindi che di fatto le aree ad alta valenza naturalistica **sono notevolmente differenti** rispetto a quelle proposte con Livello di tutela 1 (tante all'interno ma tante anche all'esterno).

Pertanto occorrerebbe analizzare più approfonditamente le aree naturalistiche da sottoporre al livello massimo di tutela (ed a progressiva demanializzazione come prevede il regolamento tipo), che non sia il frutto di un mero accorpamento di livelli vincolistici di tipo paesaggistico e di macrodati indicativi (come le aree coperte da foreste e boschi ed i Siti Natura 2000 mappati in modo macroscopico sulla cartografia IGM 1:25.000);



Elaborazione cartografica 6: dati vettoriali su contesto DTM + idrografia, con in evidenza il territorio dell'Unione dei Comuni e la differenziazione del Livello di tutela 1 proposto (verde chiaro) con l'individuazione di massima delle Aree ad alta valenza ambientale individuate dai Livelli di CLC (verde scuro) corrispondenti alle attuali Zone A di Riserva Naturale Reg.le

II. anche per i territori sottoposti al livello di tutela 2 e 3 si ravvisano diverse incongruenze:

- > nella sovrapposizione con le pianificazioni urbane dei Comuni interessati
- > nella discriminazione parziale operata esclusivamente nel territorio amministrativo dell'ex Provincia di Ragusa, ove ingenti aree sono state sub classificate dal Livello di Tutela 2 al Livello di Tutela 3.1, senza alcuna evidenza di un approccio scientifico, discriminando aree che di fatto hanno caratteristiche identiche;

appare infatti emblematica e priva di senso una classificazione naturalistica che si basa su confini amministrativi (corrispondenti in molti casi ad alvei fluviali che vedrebbero livelli di tutela differenti nello stesso punto fra la destra e la sinistra idraulica).



Stralcio tipo della Carta Generale in scala 1:100.000 prodotta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e trasmessa informalmente, in corrispondenza del confine provinciale di Ragusa e Siracusa lungo il fiume Tellese-Tellaro, che prevede due Livelli di Tutela proposti (2 e 3.1) negli stessi tratti fra destra e sinistra idraulica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, ed in linea con quanto si prefigge la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero l'istituzione di un parco naturalistico di una così vasta portata per un territorio interno e non montano, il metodo per una più opportuna e calzante perimetrazione e zonizzazione dovrebbe riuscire ad individuare specificatamente le aree a maggiore valenza ambientale.

Nello specifico caso è necessario:

- a) individuare scientificamente le porzioni di territorio della stessa tipologia delle aree "A" di Riserva Naturale, corrispondenti ai livelli di copertura del suolo sopra citate per poter definire bene le aree oggetto di massima tutela;
- b) classificare opportunamente le aree di contesto adiacenti, caratterizzate da pascoli, seminativi e da colture arboree delle imprese agricole e zootecniche;
- c) individuare una più precisa delimitazione delle zone urbane e periurbane dei centri abitati, comprensiva delle relative aree di previsione degli strumenti urbanistici.

In relazione a quanto si presume abbia ipotizzato il Libero Consorzio Comunale di Ragusa nella discriminazione del Livello di Tutela 2 nel Livello di Tutela 3.1, si ritiene quindi più opportuno riconsiderare i livelli di tutela declinandoli secondo quella logica come di seguito riportata:

	Livello di Tutela 1 Aree ad elevata naturalità	Aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con irrilevante grado di antropizzazione	Aree A di Riserva Naturale Reg.le istituite ed aree con caratteristiche corrispondenti, Aree coperte da boschi e Demanio forestale esistente.	Let. a) e b) ex art.12 co.2 L. 394/1991
	Livello di Tutela 2.1 Aree rurali in contesti naturalistici	Aree di rilevante interesse paesaggistico e culturale con la presenza di aziende produttive ed un limitato grado di antropizzazione	Rimanenti porzioni delle aree insistenti nella Natura 2000 e aree di protezione comprensive delle fasce di rispetto già vincolate nelle quali devono essere valorizzati, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, i livelli di fruizione ed il presidio agricolo e zootecnico eco-sostenibile.	Let. c) ex art.12 co.2 L. 394/1991
	Livello di Tutela 2.2 Aree a vocazione prevalentemente rurale	Aree di rilevante interesse paesaggistico e culturale con grado di antropizzazione diffuso		
	Livello di Tutela 3.1 Aree a vocazione rurale con sistemi antropici e insediativi	Rimanenti porzioni del territorio	Aree di promozione economica e sociale più estesamente modificate dai processi di antropizzazione nelle quali devono essere valorizzati, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, il presidio urbano e diffuso ed il relativo livello di qualità della vita a favore della collettività locale e dei visitatori.	Let. d) ex art.12 co.2 L. 394/1991
	Livello di Tutela 3.2 Centri urbani e aree con elevato grado di antropizzazione			

III. anche per quanto concerne l'ipotesi di perimetrazione non sono stati forniti elementi di analisi né le valutazioni che hanno determinato i confini proposti; in mancanza degli elementi scientifici che hanno portato alla determinazione dei livelli di tutela proposti, è stata posta l'attenzione ad una serie di argomenti/osservazioni tra le quali:

1. in relazione alle osservazioni prodotte nel 2010 e nel 2017 dalla stessa Unione dei Comuni e da un nutrito gruppo di EE.LL. e portatori di interessi diffusi che chiedeva una più calzante perimetrazione e zonizzazione basata sull'alternanza di "rilievi e altipiani" (aree produttive e di presidio) con "fiumi, torrenti, boschi ed emergenze naturalistiche" (aree ad elevata naturalità), non è stata fornita nessuna risposta anche in termini normativi;
2. in base alle caratteristiche di peculiari dell'Ambito paesistico regionale n.17 denominato

“Ambito dei rilievi e del tavolato ibleo”, strutturato su importanti continuità naturalistiche nella loro progressione dall’entroterra alla costa (oggi individuati da Siti Natura 2000 e dai relativi corridoi ecologici), l’ipotesi di perimetrazione del parco ha tagliato fuori l’importante sistema carsico che insiste sulle balze orientali (Riserve Naturali Regionali affidate all’Università di Catania) ed i sistemi fluviali e le relative foci (come il Fiume Anapo, il Tellaro e l’Irminio) caratterizzati anch’essi da Riserve Naturali Regionali;

3. proprio per le caratteristiche percettive dell’altipiano, soprattutto nelle balze che lo stesso ha nella parte orientale ed in particolare sui Climiti e su Avola Antica, la perimetrazione lascia fuori delle aree che presentano caratteristiche identiche a quelle incluse, sia sotto il profilo ambientale che dal punto di visto antropico.

AMBITO 17 - Rilievi e tavolato ibleo



04. Conclusioni

La proposta di perimetrazione e di zonizzazione con Livelli di tutela del Parco Nazionale degli Iblei, per dimensione territoriale e quantità/qualità di aree da tutelare e gestire (da quelle ad alta naturalità ai sistemi antropici), rappresenta senza alcun dubbio un importantissimo ed ambiziosissimo procedimento che presuppone ingenti risorse e una notevole strutturazione tecnica ed amministrativa: basti pensare che la R.N.O. di Pantalica Valle dell'Anapo (4.000 Ha), che ne rappresenta il **3%** del territorio del parco è **più grande** del Parco delle Cinque Terre (3.860 Ha).

Il territorio dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, in relazione alla proposta di perimetrazione, costituisce il cuore del parco nel quale vi è la più alta concentrazione di aree vincolate per una superficie di **316 Km²** investendo la totalità dei territori dei Comuni dell'Unione.

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. In particolare l'articolo 2 riporta: "Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale".

Purtroppo, non sono chiare le metodologie utilizzate per la determinazione della proposta di perimetrazione, proprio a partire dal concetto di "**PATRIMONIO NATURALE**" si cui al citato art. 2 della L.394/91 che definisce l'ipotesi di perimetrazione delle aree a differente valore ambientale.

In assenza di riferimenti scientifici e dettagliati, è stata effettuata un'analisi territoriale basata sui dati ufficiali disponibili ovvero:

- *i Livelli della Corine Land Cover 2018 di livello IV (European Environment Agency)*, programma definito dalla Commissione Europea nel 1985 con lo scopo di organizzare la raccolta di informazioni sull'ambiente e le risorse naturali della Comunità; il programma ha previsto in particolare la produzione e raccolta di inventari legati al censimento di biotopi, di valutazione della qualità dell'aria e, in particolare, di ricostruzioni dell'uso del suolo, con una copertura estesa a tutta la Comunità Europea secondo una metodologia univoca realizzata per la prima volta nel 1990; l'organizzazione delle voci di uso del suolo, organizzate in livelli è diventata uno standard di riferimento assoluto soprattutto negli studi naturalistico-ambientali. L'approccio prettamente "NATURALISTICO" allo studio del territorio risulta evidente in molti suoi aspetti formali e sostanziali: ispirato da principi di conservazione della natura, il progetto fa riferimento alla copertura del suolo, piuttosto che al suo uso, in quanto è finalizzato alla tutela ed alla gestione del territorio e, pertanto, tiene conto del valore della vegetazione come bioindicatore.

Dalla sovrapposizione dei livelli informativi relativi alle perimetrazioni delle aree "A" di Riserva delle corrispondenti coperture del CORINE Land Cover, come alcune tipologie di Boschi a prevalenza di querce e latifoglie sempreverdi insieme Boschi caratterizzati da pini

mediterranei e Macchia alta, è iniziata l'analisi per la verifica sommaria delle aree a maggiore rilevanza naturalistica;

- *i Livelli cartografici delle aree vincolate della Regione Siciliana e dei piani paesaggistici (SIC, ZPS, Riserve Naturali Regionali, Aree coperte da foreste e boschi, Vincoli idrogeologici, ...) costituiscono il REGIME VINCOLISTICO vigente e coprono il territorio dell'Unione dei Comuni per il 92% della sua estensione ponendola tra le zone a più alta concentrazione di aree naturalistiche (SIC-ZPS e Riserve).*
- *La cartografia numerica della Regione Siciliana e le elaborazioni digitali come il DTM a 2 metri (Digital Terrain Model) per fare emergere come il territorio dell'Unione dei Comuni risenta della maggiore variabilità a riguardo degli aspetti orografici e morfologici che si riflettono su un importante equilibrio idrogeologico. Il modello digitale evidenzia altresì la chiara percezione dell'altipiano nella sua unitarietà morfologica rispetto alla fascia costiera.*

Inoltre, indicativamente, è stata effettuata una ricognizione di massima sul territorio dell'Unione dei Comuni delle imprese agricole e zootecniche per incrociare i dati cartografici di cui sopra con il sistema produttivo e di presidio del territorio.

Sulla base di questo studio, e coerentemente con quanto ipotizzato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l'istituzione di un nuovo parco naturale, è stata avanzata una metodologia più calzante di zonizzazione, proiettata ad individuare con maggior dettaglio le aree a maggiore tutela naturalistica, ovvero quelle corrispondenti al Livello di tutela 1:

questo però implica necessariamente la realizzazione di uno studio scientifico più approfondito e di dettaglio che, con l'apporto di figure specialistiche interdisciplinari nel campo naturalistico, forestale, delle scienze della terra e della pianificazione, possa individuare correttamente le unità territoriali da suddividere in livelli di tutela omogenei e coerenti per tutto il territorio del Parco nel suo ambito paesistico di riferimento.

Restano pertanto fortissimi dubbi sull'ipotesi di perimetrazione proposta in quanto la stessa, taglia di fatto continuità naturalistiche e percettive di fondamentale importanza (senza spiegazione alcuna), con il risultato di marginalizzare verso l'interno un territorio ambientale ed antropico che necessita di ricollegarsi alla propria costa.

Particolare attenzione, infine, dovrà essere posta per la definizione del Regolamento del Parco, atto a valorizzare le attività di presidio delle singole aree, in linea con i regimi vincolistici nonché i regolamenti e le norme di utilizzo definite per legge: secondo la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, si dovrà porre attenzione sull'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, ma anche con la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

Partendo dalla consapevolezza che l'intero territorio interessato dall'istituzione del parco e, quindi quello dell'Unione dei Comuni, è già gravato da una serie di vincoli regionali (per circa il 92% della sua estensione) che incidono in modo significativo sulle attività antropiche, occorre spostare

l'attenzione all'elevata concentrazione di aree ad altissima valenza storica e naturale, aspetto su cui si fonda proprio l'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei.

In conclusione si ritiene che il Tavolo Tecnico Scientifico che dovrebbe determinare una più calzante perimetrazione che sia rappresentativa di tutto territorio interessato e debba essere coordinato proprio dall'Unione dei Comuni in virtù sia della centralità geografica all'interno dell'area di Parco, sia per l'importanza che i territori ricoprono per la presenza di aree ad alta valenza naturalistica e storico-culturale.

16 Settembre 2020

F.to

Il Consulente specialistico dell'Unione dei Comuni
Dott. Geol. Claudio Miraglia

F.to

Il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ferla
Dott. Arch. Giuseppe Di Mauro

F.to

Il Presidente pro-tempore dell'Unione dei Comuni
Sindaco del Comune di Ferla
Dott. Avv. Michelangelo Giansiracusa